



COMUNE DI CHIEVE

Regolamento per le concessioni dei loculi e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 35 del 26.06.2003 - Entrato in vigore il 12.07.2003
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 54 del 01.12.2004 - Entrato in vigore il 27.12.2004
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 09 del 23.02.2011 - Entrato in vigore il 22.04.2011

ART. 1 SEPOLTURE

Le sepolture sono gratuite o a pagamento.

Per il cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore, che deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura.

ART. 2 SEPOLTURE GRATUITE

Le sepolture sono gratuite, soltanto per le inumazioni nei campi comuni, e nei reparti per indecomposti.

ART. 3 SEPOLTURE A PAGAMENTO

Il costo di concessione dei loculi, fosse distinte, cellette ossario, edicole funerarie, tombe di famiglia, o lotti di terreno è stabilito dalla Giunta Comunale e ratificato dal Consiglio Comunale.

ART. 4 CRITERI D'ASSEGNAZIONE

A. Di norma i loculi sono assegnati di volta in volta soltanto ai familiari di persone decedute.

A1. In deroga a quanto fissato al punto A del presente articolo, e salvo diversa disposizione della Giunta, in ordine alla disponibilità numerica dei loculi, il loculo potrà essere prenotato da persone che siano residenti ed abbiano superato il 70 anno di età.

Il costo della concessione sarà maggiorato del 20%.

A2. Eventuali concessioni in prenotazione dei secondi e terzi loculi (il costo della concessione sarà maggiorato del 20%), sono ammesse, salvo diversa disposizione della Giunta, a condizione che:

1. il coniuge superstite abbia già superato il 65° anno d'età al momento del decesso del coniuge;
2. il fratello o la sorella (celibe o nubile) convivente con il defunto abbia superato il 65° anno d'età;
3. la richiesta sia inoltrata da genitori, con età oltre i 65 anni, di figlio unico deceduto;

4. la richiesta sia inoltrata da figlio unico, celibe o nubile e che abbia compiuto il 65° anno d'età al momento del decesso di uno dei genitori;
 5. I punti 1-2-3-4 saranno soddisfatti solo nel momento in cui l'amministrazione non abbia posto il divieto sulle prenotazioni, per esigenze di loculi.
- B. In presenza di tumulazioni provvisorie per mancanza di loculi nel cimitero, l'assegnazione definitiva dei loculi avverrà seguendo l'ordine cronologico di decesso.
- C. Il criterio di assegnazione di cui alla lettera "b" non si applica quando ci si trovi nell'impossibilità di provvedere alla assegnazione definitiva dei loculi a tutte le salme tumulate provvisoriamente e per ragioni igienico sanitarie, si debba comunque provvedere a dare sepoltura a coloro che decedono giornalmente.
- D. Nel cimitero Comunale di Chieve è ammessa la sepoltura di:
- a. Salme di persone morte nel territorio del Comune di Chieve, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione;
 - b. Salme delle persone morte fuori del Comune di Chieve, ma aventi in esso, in vita, la residenza per almeno 10 anni e/o la nascita;
 - c. Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Chieve;
 - d. Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Chieve e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - e. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;
 - f. I resti mortali delle persone sopra elencate.
 - g. Salme di persone morte non aventi in esso in vita la nascita o la residenza (come punto b.) i cui parenti di cui all'art. 8 abbiano la residenza in Chieve, il costo della concessione sarà maggiorato del 50%
 - h. Coniuge (residente in altro comune) di persona già sepolta nel cimitero. il costo della concessione sarà maggiorato del 50%.

ART. 5 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni cimiteriali a pagamento possono essere quarantennali o novantanovennali. La decorrenza per le concessioni quarantennali è stabilita dalla

data di sepoltura o dalla data di stipula del contratto in caso di prenotazioni. La decorrenza per le concessioni novantanovenali è stabilita dalla data di assegnazione e/o acquisto dell'area.

LE CONCESSIONI QUARANTENNALI SI DISTINGUONO IN:

- ◆ Loculi cimiteriali;
- ◆ Fosse distinte;
- ◆ Cellette ossario

Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata conformemente a quanto dettato dall' art. 86 del D.P.R.. n° 285 del 10/09/1990, e quindi gli eredi aventi diritto potranno acquistare un celletta ossario per tumularvi i resti mortali. Allo scadere della concessione per loculi cimiteriali doppi e/o prenotati, fosse distinte doppie e/o prenotate e cellette ossario doppie e/o prenotate si procederà alla verifica del periodo di tumulazione dell'ultima salma o resti mortali concedendo agli eredi aventi diritto il rinnovo della concessione per gli anni mancanti al raggiungimento della sepoltura quarantennale, dietro pagamento di diritto di prima concessione, rapportato agli anni di concessione, secondo tariffa vigente in vigore all'atto della rinnovazione.

I loculi in concessione trentennale, non ancora prolungate ai 40 anni potranno, se richiesto dai familiari e previo pagamento di una somma pari al 20% delle tariffe in vigore al momento della richiesta, ottenere una proroga di dieci anni.

Tale diritto potrà essere esercitato nei limiti di 60 giorni dalla data di ricezione dell'apposito avviso notificato dall'Amministrazione, e decorso tale termine, non saranno consentite successive ammissioni.

Allo scadere della concessione, se il concessionario o gli eredi del concessionario, non intendessero provvedere a quanto specificato al punto precedente, l'Amministrazione Comunale se lo riterrà opportuno, è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma nel campo comune per un periodo minimo di cinque anni, o procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.

Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975, e per le concessioni novantanovenali, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme per essere inumate per un periodo minimo di cinque anni e raccogliere poi i resti mortali in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma, per consentire quindi la tumulazione di un avente diritto.

LE CONCESSIONI NOVANTANOVENNALI RINNOVABILI SI DISTINGUONO IN:

- ◆ Edicola, tombe di famiglia e cellette ossario al loro interno.
- ◆ Sarcofagi.

ART. 6

MANUTENZIONE DEI LOCULI, EDICOLE, SARCOFAGI, MONUMENTI.

I Concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.

In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Comune stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

ART. 7

INTESTAZIONE DELLE CONCESSIONI E MODALITA' DI STIPULAZIONE CONTRATTI

Una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.

Alla morte del concessionario, gli eredi di comune accordo, dovranno comunicare entro sei mesi il nominativo del nuovo intestatario della concessione. Nel caso in cui gli eredi non addivengano a comune accordo, questi sarà definitivamente designato dall'autorità comunale.

Il Dirigente responsabile, provvederà alla sottoscrizione del contratto o scrittura privata unitamente ai concessionari.

Il pagamento del corrispettivo delle concessioni cimiteriali deve essere effettuato entro i termini previsti dalla richiesta. L'eventuale rateizzazione del suddetto pagamento può essere concessa solo con provvedimento motivato del Dirigente responsabile, tenuto conto di particolari o disagiate condizioni economiche della famiglia, per un periodo non superiore ad un anno dalla data del decesso.

ART. 8

DIRITTO DI SEPOLCRO

La tumulazione nella tomba famiglia, edicola o cappella di famiglia è consentita soltanto, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti,

(genitori, avi paterni e materni), del coniuge, dei figli, dei suoceri, dei generi, delle nuore, dei nipoti, intendendosi per nipoti i figli dei figli.

Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

La tumulazione è altresì estesa agli zii, alle zie ed ai collaterali fino al III° grado, sempre che sia dimostrato che gli stessi, all'atto del decesso, convivevano con la famiglia del concessionario e previo consenso scritto dagli eventuali comproprietari della tomba o edicola o monumento di famiglia.

Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il IV° grado.

Il diritto su detto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria sempre a parenti e affini entro il IV° grado.

Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro sei mesi dalla morte del primo concessionario.

In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

I concessionari di tomba famiglia, edicola o cappella di famiglia potranno apporvi lapidi, croci, presentando però prima i relativi progetti al Comune che li sottoporrà all'esame della Giunta.

Nei colombari non potranno collocarsi che lapidi in marmo della forma, dimensione e colore stabilito.

Si dovrà curare che non si sia recato incomodo ai passaggi e alle scale avanti i colombari stessi con oggetti sporgenti dai medesimi.

ART. 9 CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ART. 10
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

La rinuncia ad una concessione di sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, o dei resti mortali, in altro Comune, senza diritto di reincamero da parte del concessionario o eredi dello stesso.

ART. 11
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dal Dirigente responsabile per:

- ◆ mancata costruzione, per qualsiasi motivo, della tomba entro due anni dalla delibera di concessione dell'area;
- ◆ inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture.
- ◆ inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.

ART. 12
REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale.
In tal caso è assegnata altra sistemazione equivalente (loculo a forno o loculo orizzontale) a cura del Comune.

ART. 13
RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

In caso di rinuncia ad una sepoltura il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo rapportato ai restanti anni interi di concessione con una riduzione di diritto del 5%, secondo tariffa vigente in vigore al momento della prenotazione.

ART. 14
CESSAZIONE DELLA SEPOLTURA

Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dei loculi, cellette ossario, fosse distinte, senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro anticipata richiesta.

ART. 15 ESAME DELLE EPIGRAFI

Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di morte della persona a cui la salma, o i resti mortali, si riferiscono.

I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo non colorati, il colore delle lapidi e dei monumenti saranno indicati dal Comune, a secondo della relativa zona cimiteriale.

Quando il Comune mette a disposizione loculi e/o cellette ossario già fornite di piastra marmorea di chiusura, il Concessionario non potrà variarne né qualità, né misura né sistema di fissaggio.

ART. 16 POLIZIA DEL CIMITERO

L'orario d'apertura e chiusura del Cimitero Comunale stabilito dalla giunta è il seguente:

1. Periodo invernale (ora solare): tutti i giorni nei seguenti orari:
 - ◆ dalle ore 08,00 alle 18,00 orario continuato
2. Periodo estivo (ora legale): tutti i giorni nei seguenti orari:
 - ◆ dalle 8,00 alle 19,00 orario continuato

La chiusura è automatica previo avviso acustico 10 minuti prima.

Il cimitero Comunale, osserverà anche l'apertura, sempre con gli orari sopra riportati, nella settimana antecedente le festività Pasquali, le commemorazione dei defunti e S.S. Natale.

Il predetto orario potrà essere variato, secondo le necessità, con ordinanza del Sindaco.

Le sepolture si effettueranno nei giorni dal lunedì al sabato (escluso domeniche e festivi infrasettimanali) eccezione fatta per i casi urgenti dovuti a problemi igienico-sanitari valutati dagli organi competenti.

Tuttavia, lo svolgimento delle sepolture, potrà essere autorizzato nei giorni di domenica e festività infrasettimanali, compatibilmente con la disponibilità congiunta, della Parrocchia e dell'impresa appaltatrice del servizio cimiteriale.

Gli orari di sepoltura dovranno consentire che le operazioni di tumulazione avvengano in momenti con luce naturale.

Nel caso in cui l'amministrazione comunale si avvalga di un contratto con ditta esterna specializzata per tutti i lavori che concerne l'attività cimiteriale di tumulazione, inumazione ed esumazione ed estumulazione è obbligo utilizzare il suddetto servizio per le operazioni. In tal caso le operazioni saranno addebitate al richiedente.

ART. 17 DIVIETI D'INGRESSO

E' vietato l'ingresso nel cimitero Comunale a:

- ◆ persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione;
- ◆ persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- ◆ questuanti e alle persone conducenti cani o altri animali;
- ◆ fanciulli minori di 10 anni non accompagnati da adulti.

I trasgressori verranno sanzionati ai sensi degli art.li 106 - 107 - 108 del Regolamento Comunale e Provinciale, approvato con Regio Decreto n° 383 del 3 marzo 1934.

ART. 18 MANIFESTAZIONI

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero Comunale, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ART. 19 CONDOTTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Nell'interno del cimitero si deve osservare un contegno decoroso.

E' vietato:

- ◆ compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
- ◆ consumare cibi, bevande e fumare;
- ◆ danneggiare e deturpare manufatti o edifici;
- ◆ calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;
- ◆ gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori degli appositi cesti.

- ◆ collocare vasi e fiori a terra lungo le costruzioni dei colombari, fosse distinte e tombe di famiglia o lungo i passaggi.

ART. 20 DIVIETO D'ATTIVITA' COMMERCIALI

Nell'interno del cimitero è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ART. 21 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Nell'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

Per i materiali, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.

Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

ART. 22 LAVORI NEL CIMITERO

Nell'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Si fa eccezione per i tagli, per le connessioni delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quanto altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

Non sono consentiti lavori per la costruzione di tombe di famiglia dal 25 settembre al 5 novembre d'ogni anno; la terra e i materiali di rifiuto, provenienti dalle costruzioni dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori o ammassati nei luoghi e nei modi che saranno indicati dagli uffici competenti.

ART. 23
COLTIVAZIONE DI FIORI ED ARBUSTI

Sulle fosse distinte o sulle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la collocazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno.

ART. 24
CAMPO PER INUMAZIONI COMUNALI

L'area destinata alle inumazioni comunali di competenza del comune sarà realizzata in luogo preposto con semplice delimitazione con cordoli e stesura di terra ricoperta di ghiaia. L'identificazione delle salme inumate avverrà mediante apposizione di piastra in marmo con indicazione unicamente di nome, anno di nascita e anno di morte senza fotografia.

ART. 25
ORDINE E VIGILANZA

All'ordine e vigilanza dei cimiteri Comunali, provvede il personale in servizio presso tali strutture.

ART. 26
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.